

Milano



Comune
di Milano

REGOLAMENTO DEI MUNICIPI DEL COMUNE DI MILANO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 14 Aprile 2016

Determinazione Dirigenziale n. 136/2016 P.G. n. 339322 del 24 giugno 2016 (Correzione di meri errori materiali)

Indice

REGOLAMENTO DEI MUNICIPI DEL COMUNE DI MILANO	I
<u>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....</u>	1
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	1
Art. 2 - I Municipi.	1
Art. 3 - Delimitazioni territoriali.....	1
Art. 4 – Sede dei Municipi.....	2
Art. 5 - Stemma dei Municipi.	2
Art. 6 - Coordinamento dei livelli istituzionali del Comune di Milano.....	2
Art. 7 - Diffida ad adempiere e poteri sostitutivi.....	3
<u>TITOLO II - FUNZIONI DEI MUNICIPI.....</u>	3
Art. 8 – Funzioni a carattere generale.	3
Art. 9 - Servizi alla persona.	4
Art. 10 - Servizi demografici.....	5
Art. 11 - Servizi educativi.	6
Art. 12 - Servizi culturali.....	6
Art. 13 – Servizi sportivi.	7
Art. 14 – Gestione e manutenzione del patrimonio comunale assegnato.....	8
Art. 15 – Edilizia di interesse municipale.	8
Art. 16 – Verde pubblico ed arredo urbano.....	9
Art. 17 - Sicurezza urbana.	9
Art. 18 - Viabilità locale.....	10
Art. 19 - Attività commerciali ed artigianato.	10
Art. 20 - Funzione di relazione, informazione e comunicazione con i cittadini.....	10
Art. 21 - Funzione di controllo della qualità e dell'efficacia dell'azione amministrativa.....	11
Art. 22 – Funzioni consultive.	11
<u>TITOLO III - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DEL MUNICIPIO</u>	12
SEZIONE PRIMA – PRINCIPI	12
Art. 23 - Organi ed Uffici del Municipio.	12
SEZIONE SECONDA – GLI ORGANI DI GOVERNO DEL MUNICIPIO.	12
Capo Primo - Il Consiglio municipale.	12
Art. 24 - Attribuzioni e funzionamento.....	12
Art. 25 - Numero dei Consiglieri, durata in carica e scioglimento del Consiglio di Municipio.	
Surrogazione dei Consiglieri.	14
Art. 26 - Prima adunanza.	14

Art. 27 - Adunanze.	14
Art. 28 - Interventi.	15
Art. 29 - Pubblicità delle sedute.	15
Art. 30 - Ordine del giorno delle sedute.	15
Art. 31 - Validità delle sedute.	16
Art. 32 - Verbale delle sedute.	16
Art. 33 - Deliberazioni.	16
Art. 33 bis – Relazioni annuali.	17
Capo Secondo - Il Presidente del Municipio.	17
Art. 34 - Attribuzioni.	17
Art. 35 - Durata del mandato.	18
Art. 36 - Il Vicepresidente di Municipio.	18
Art. 37 – I provvedimenti.	18
Art. 38 - Il distintivo.	19
Capo Terzo - La Giunta municipale.	19
Art. 39 – Attribuzioni e funzionamento.	19
Art. 40 – Composizione e durata.	20
Art. 41 – Adunanze.	20
Art. 42 - Deliberazioni.	20
Art. 43 - Incarichi degli Assessori municipali.	21
SEZIONE TERZA – GLI ORGANI INTERNI	21
Capo Primo – Disposizioni generali	21
Art. 44 - Disposizioni generali.	21
Capo Secondo - Il Presidente del Consiglio di Municipio.	21
Art. 45 – Attribuzioni.	21
Art. 46 – Nomina e durata.	22
Capo Terzo - I Gruppi consiliari e Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.	22
Art. 47 – Costituzione dei Gruppi consiliari.	22
Art. 48 - La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari municipali.	22
Capo Quarto - Le Commissioni consiliari municipali.	23
Art. 49 - Le Commissioni consiliari municipali.	23
Art. 50 – Attribuzioni delle Commissioni.	24
Art. 51 - Funzionamento delle Commissioni.	24
SEZIONE QUARTA - LO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI MUNICIPALI	25
Art. 52 - Definizione di Amministratori municipali.	25
Art. 53 - Doveri degli Amministratori.	25
Art. 54 - Diritti degli Amministratori.	26
SEZIONE QUINTA – ORGANIZZAZIONE TECNICO – AMMINISTRATIVA DEI MUNICIPI.	26
Art. 55 – Organizzazione tecnico - amministrativa dei Municipi.	26

<u>TITOLO IV - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CENTRALE E MUNICIPALE E FORME DI PARTECIPAZIONE.....</u>	27
Art. 56 - Informazioni tra Comune e Municipi.....	27
Art. 57 - La Conferenza permanente dei Presidenti di Municipio.....	27
Art. 58 – Programmazione degli interventi sul patrimonio immobiliare comunale.....	29
Art. 59 – Funzioni municipali di proposta.....	29
<u>TITOLO V – DOTAZIONI FINANZIARIE DEI MUNICIPI.....</u>	29
Art. 60 - Determinazione delle dotazioni annue dei Municipi.....	29
Art. 61 - Entrate di competenza dei Municipi.....	30
<u>TITOLO VI - INFORMAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE.....</u>	30
Art. 62 - Sportello informativo multifunzionale.....	30
Art. 63 - Accesso agli atti.....	31
Art. 64 – Istanze e petizioni.....	31
Art. 65 – Proposte di deliberazione di iniziativa popolare.....	31
Art. 66 – Consulte municipali.....	32
Art. 67 – Referendum municipali.....	32
Art. 68 - Relazioni con il territorio.....	32
Art. 69 – Norma di rinvio.....	32
<u>TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI.....</u>	33
Art. 70 – L'Osservatorio sulle Municipalità.....	33
Art. 71 - Entrata in vigore ed ambito di applicazione.....	34

REGOLAMENTO DEI MUNICIPI DEL COMUNE DI MILANO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento, nell'ambito dei principi inderogabili fissati dalla Legge e dallo Statuto del Comune di Milano, definisce le funzioni proprie e le norme fondamentali di organizzazione e di funzionamento dei Municipi.

Art. 2 - I Municipi.

1. I Municipi, nell'ambito dell'unitarietà del Comune di Milano, rappresentano le rispettive comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo, in quanto organismi di partecipazione, consultazione e gestione dei servizi di prossimità presenti sul territorio.
2. I Municipi sono titolari di funzioni proprie o delegate esercitate in conformità con lo Statuto, il presente Regolamento e gli altri Regolamenti comunali.
3. I Municipi disciplinano, nel rispetto delle norme di Legge, dello Statuto e dei Regolamenti comunali, il funzionamento degli Organi municipali, le forme di attuazione della partecipazione da parte delle comunità amministrative e le modalità di erogazione di specifici servizi nelle materie di propria competenza.
4. A tutela dell'identità storica e delle tradizioni dei singoli territori che compongono i Municipi, ciascun Municipio può istituire, nel proprio ambito territoriale, Comitati di quartiere con funzioni consultive.
5. I Municipi promuovono l'informazione e la partecipazione dei propri cittadini in ordine all'attività dei Municipi e del Comune di Milano.
6. Ai Municipi sono assegnate risorse umane, finanziarie e strumentali in misura e qualità adeguate all'esercizio delle funzioni loro attribuite o delegate, in rapporto alle risorse di cui il Comune dispone complessivamente.

Art. 3 - Delimitazioni territoriali.

1. Il numero e la delimitazione territoriale dei Municipi, nonché la denominazione di ciascun Municipio, sono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio comunale, adottata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
2. Ciascun Municipio, con deliberazione adottata dal Consiglio municipale a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti assegnati, può aggiungere alla suddetta denominazione un'ulteriore specificazione rappresentativa del proprio territorio.

3. I Consigli municipali interessati, in accordo tra loro, possono proporre al Consiglio comunale modifiche rispetto al numero, alla delimitazione e alla denominazione dei Municipi. Il Consiglio comunale delibera sulla proposta, entro 90 (novanta) giorni, con la maggioranza di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 4 – Sede dei Municipi.

1. La sede di ciascun Municipio è individuata con apposita deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 5 - Stemma dei Municipi.

1. Ciascun Municipio può adottare un proprio stemma, in aggiunta a quello della Città di Milano, determinandone la tipologia, la rappresentazione grafica, la forma ed i colori, anche attraverso forme di consultazione della popolazione residente nel Municipio.
2. Lo stemma simboleggia la comunità residente nel Municipio. Esso potrà comparire, insieme a quello della Città di Milano, sugli edifici pubblici in uso al Municipio, nonché su qualsiasi atto del Municipio medesimo.
3. Lo stemma è adottato con deliberazione del Consiglio municipale a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti assegnati.

Art. 6 - Coordinamento dei livelli istituzionali del Comune di Milano.

1. Il sistema istituzionale del Comune di Milano è articolato in due diversi livelli di governo e di competenze, che unitariamente concorrono ad assicurare la direzione politica ed amministrativa della Città in modo coerente ed armonico. I livelli sono i seguenti:
 - comunale centrale: con compiti generali di pianificazione, di indirizzo e controllo; di individuazione delle priorità cittadine, in concorso con il livello municipale; di definizione di linee guida e dei livelli standard minimi prestazionali da garantire ai cittadini, al fine di assicurare omogeneità nell'erogazione dei servizi su tutto il territorio comunale; di gestione dei servizi e delle procedure che per economie di scala o per la loro natura è necessario/opportuno mantenere indivisi;
 - comunale municipale: orientato alla elaborazione di indirizzi di pianificazione sul territorio di competenza e alla programmazione operativa, alla gestione delle attività e delle iniziative a valenza territoriale, alla gestione e controllo dei servizi di prossimità presenti sul territorio e di interesse dei Municipi nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate.
2. I Municipi partecipano alla predisposizione degli atti programmatori e dei provvedimenti a contenuto generale di competenza dell'Amministrazione comunale centrale e concorrono alla definizione dei fabbisogni e dei livelli standard minimi prestazionali dei servizi da garantire ai cittadini, stabiliti a livello centrale, inclusi quelli previsti come servizi pubblici locali e indicati dall'art. 102, comma 1, dello Statuto, mediante gli strumenti di coordinamento ed integrazione previsti dalle norme statutarie e Regolamentari comunali.
3. Le funzioni proprie o delegate ai Municipi vengono da questi gestite mediante proprie strutture organizzative, sotto la responsabilità esclusiva degli stessi, e in conformità con i Regolamenti comunali e con le procedure dell'Ente.
4. Il Direttore Generale del Comune di Milano assicura il coordinamento delle strutture

organizzative ed amministrative dei diversi Municipi ed il coordinamento nella gestione dei procedimenti in concorrenza di processo tra Strutture comunali centrali e Municipi, monitorando l'andamento dei servizi resi in termini di omogeneità, efficacia ed efficienza.

5. In coerenza con i principi di economicità e funzionalità, alcune funzioni proprie o delegate ai Municipi possono essere gestite a mezzo di soluzioni tecnologiche di e-government o in concorrenza di processo con le Strutture comunali centrali.

Art. 7 - Diffida ad adempiere e poteri sostitutivi.

1. Per gravi motivi relativi al mancato esercizio delle funzioni proprie o delegate ai Municipi, ovvero alla mancata attuazione da parte dei medesimi degli indirizzi stabiliti dal livello comunale centrale, il Sindaco diffida i Municipi a provvedere entro un congruo termine, comunque non inferiore ai 30 (trenta) giorni.
2. Decorso inutilmente detto termine, le funzioni attribuite o delegate sono assicurate dagli Organi del livello comunale centrale.

TITOLO II - FUNZIONI DEI MUNICIPI.

Art. 8 – Funzioni a carattere generale.

1. I Municipi esercitano le funzioni loro attribuite dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento, in coerenza con gli indirizzi generali e nel rispetto degli standard minimi e dei regimi tariffari stabiliti dal livello comunale centrale.
2. Nell'ambito delle funzioni loro attribuite, ai Municipi compete:
 - a. l'attività di rilevazione e analisi dei bisogni della comunità rappresentata;
 - b. la programmazione, l'organizzazione e il controllo dei servizi erogati sul territorio, la misurazione del grado di qualità e di soddisfazione dei cittadini;
 - c. l'adozione di Regolamenti per la disciplina di servizi ed attività municipali, nel quadro dei principi generali definiti dal livello comunale centrale;
 - d. la relazione con il cittadino per l'informazione sulle attività, sugli interventi e sui servizi erogati;
 - e. la consultazione e la promozione della partecipazione dei cittadini e delle loro rappresentanze nella definizione dei compiti di indirizzo e programmazione, di progettazione, di gestione e di controllo delle attività e dei servizi presenti sul territorio municipale.
3. La funzione di programmazione dei servizi, di cui al precedente comma 2 lett. b., viene esercitata anche mediante la partecipazione attiva dei Municipi all'aggiornamento permanente del "Piano dei Servizi" parte integrante del Piano Comunale di Governo del Territorio.
4. I servizi territoriali, espressione ed attuazione del principio di sussidiarietà, sono rivolti primariamente ai cittadini del Municipio, senza precludere l'accesso alla popolazione del restante territorio cittadino alle stesse condizioni e modalità.

Art. 9 - Servizi alla persona.

1. I Municipi concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete cittadina delle unità di offerta a carattere sociale, definendo gli indirizzi specifici del territorio municipale, al fine di promuovere il benessere psicofisico della persona, sostenere la coesione sociale, prevenire fenomeni di esclusione.
2. I Presidenti di Municipio, o loro delegati, partecipano alla stesura degli atti di pianificazione e di programmazione per i Servizi Sociali e agli incontri di raccordo con le ATS sul tema delle dipendenze per elaborare attività di prevenzione.
3. In particolare, esercitano le funzioni amministrative relative ai servizi che erogano, a livello territoriale, le attività di socializzazione, educative, culturali, ricreative e sportive, rivolte alla generalità degli utenti, ed in particolare agli anziani e ai minori, che favoriscono la vita di relazione di tutti i cittadini.
4. Tali funzioni consistono:
 - a. nella definizione di un programma inerente la rete territoriale dei servizi, che ne persegua l'integrazione con le unità di offerta di altri soggetti, pubblici e privati, presenti sul territorio municipale, rivolte alle finalità di cui al primo comma del presente articolo;
 - b. nell'individuazione di forme di partecipazione alle scelte di programmazione e gestione dei servizi, anche allo scopo di sperimentare nuove azioni;
 - c. nella gestione diretta di centri, quali i Centri di Aggregazione Giovanile - servizi per la crescita e l'aggregazione di bambini, adolescenti e giovani (C.A.G.) -, i Centri destinati all'aggregazione e al tempo libero dei cittadini (C.A.M.), i Centri dedicati alla socialità delle fasce di popolazione anziana (C.S.R.C.);
 - d. nella gestione dei contratti per il funzionamento dei predetti Centri municipali;
 - e. nell'adozione di criteri per l'accreditamento delle unità di offerta di soggetti privati, con i quali procedere alla stipulazione di convenzioni per l'erogazione dei servizi;
 - f. nell'erogazione, nei limiti delle risorse disponibili, ad Enti che garantiscono attività aggregative, educative, culturali, ricreative e sportive, di contributi di natura economica, a sostegno delle prestazioni rese alla comunità di riferimento;
 - g. nella realizzazione di sportelli per l'informazione, il sostegno sociale e l'orientamento dei cittadini;
 - h. nell'attuazione di iniziative a carattere aggregativo per l'inclusione sociale di fasce di popolazione maggiormente a rischio, anche tramite la concessione a singoli ed a forme associative di aree per finalità pubbliche, quali orti, singoli o urbani, e giardini gestiti in forma associata;
 - i. nella definizione di indicatori atti a valutare l'efficacia e la qualità delle prestazioni erogate dalla rete delle unità d'offerta presenti sul territorio;
 - j. nell'ideazione e realizzazione di strumenti di monitoraggio del grado di soddisfazione degli utenti;
 - k. nella gestione di sistemi informativi della rete delle unità d'offerta sociali;
 - l. nel rilascio dell'attestazione di idoneità abitativa ed igienico sanitaria, occorrente ai cittadini stranieri per l'ingresso in Italia, la permanenza e il ricongiungimento del nucleo familiare, secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale vigente;

- m. nella raccolta e nell'elaborazione delle dichiarazioni sostitutive uniche finalizzate alla richiesta del rilascio, a cura dell'I.N.P.S. di Milano, delle attestazioni relative all'Indicatore Socio – Economico e all'Indicatore Socio – Economico Equivalente necessari per l'accesso alle prestazioni agevolate degli Enti erogatori;
 - n. nella realizzazione e gestione dei soggiorni estivi ed invernali.
5. Al fine del perseguimento delle finalità di cui al primo comma del presente articolo, ai Municipi sono, inoltre, assegnate le funzioni in materia di concessione di sostegni economici per l'affitto e le spese condominiali ai nuclei familiari, residenti in appartamenti di edilizia residenziale pubblica e in abitazioni private, situati sul proprio territorio.

Art. 10 - Servizi demografici.

1. I Municipi, tramite il personale all'uopo incaricato dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e secondo gli adempimenti prescritti dal quadro normativo in materia, provvedono alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente e dimorante, rilasciano gli estratti e i certificati di stato civile e celebrano i matrimoni di cui agli artt. 84 e seguenti del Codice civile.
2. A tal fine ai Municipi sono trasferiti i Servizi Demografici situati sul territorio di pertinenza; il loro trasferimento non fa venir meno l'unitarietà delle funzioni di anagrafe e di stato civile in capo al Sindaco.
3. In particolare, i Servizi Demografici di Municipio rilasciano i seguenti documenti e certificazioni e forniscono ai cittadini le attività di seguito elencate:
 - carta d'identità per residenti maggiorenni (italiani e stranieri) e per minorenni (italiani o stranieri);
 - residenza anagrafica delle persone senza fissa dimora;
 - certificati anagrafici di stato civile ed elettorali;
 - prenotazioni per il rilascio di certificazioni anagrafiche storiche;
 - autenticazione di copie e legalizzazione di fotografia;
 - servizio a domicilio per il rilascio di carta d'identità, l'autentica di firma e il cambio di residenza;
 - registrazione della volontà di donare organi e tessuti in occasione del rinnovo e rilascio della carta d'identità;
 - registrazione della richiesta di cambio di residenza o di indirizzo per i cittadini italiani, dell'Unione Europea ed extracomunitari;
 - attestazione di soggiorno non permanente (attestazione di iscrizione anagrafica) contestualmente all'apertura della pratica di iscrizione anagrafica;
 - rinnovo della dichiarazione di dimora abituale per cittadini extracomunitari;
 - Carta Cortesia.
4. I Municipi individuano almeno una sede territoriale presso la quale celebrare i matrimoni civili, che, a tutti gli effetti, è considerata "casa comunale", ai sensi dell'art. 106 del Codice civile.

Art. 11 - Servizi educativi.

1. Al fine di contribuire allo sviluppo della rete delle attività e dei servizi cittadini destinati alla crescita armonica dei minori, i Municipi definiscono e attuano programmi, iniziative e progetti, tramite anche il consolidamento del sistema di relazioni con Istituzioni ed Organizzazioni del privato sociale e del volontariato operanti nella sfera educativa, sviluppando iniziative e progetti per la promozione dell'educazione degli adulti, della piena inclusione dei cittadini non italiani, dell'orientamento scolastico e professionale, dello sviluppo di pari opportunità di istruzione, della continuità verticale e orizzontale tra i diversi gradi ed ordini di scuola, della prevenzione della dispersione scolastica e dell'educazione alla salute.
2. In particolare, i Municipi esercitano le funzioni attribuite all'Amministrazione comunale dalla normativa regionale in tema di "Diritto allo Studio", mediante l'erogazione di contributi economici ad interventi delle Scuole dell'Infanzia, delle Scuole Primarie e Secondarie di primo e secondo grado del territorio di competenza, che perseguano la piena integrazione di tutti gli utenti e la sperimentazione di modalità educative e didattiche innovative.
3. I Municipi partecipano alla programmazione dei servizi educativi per l'infanzia attraverso la formulazione di specifici indirizzi.
4. I contributi economici, in funzione delle risorse disponibili, possono essere ripartiti in base all'entità della popolazione scolastica, in relazione agli alunni diversamente abili, agli alunni stranieri e/o nomadi, nonché ai progetti educativi e di socializzazione presentati dalle Scuole stesse, in attuazione dei criteri deliberati dai Municipi medesimi.
5. Sono, inoltre, attribuite al livello municipale le funzioni relative:
 - alla gestione dei servizi estivi presso le scuole primarie, orientati a fornire momenti di gioco ed aggregazione ai bambini nei mesi di giugno e luglio di ogni anno, tramite adeguati percorsi e progetti pedagogici;
 - all'accreditamento e convenzionamento, secondo criteri definiti a livello comunale centrale, di servizi educativi e di tempo libero destinati ai ragazzi delle Scuole Secondarie di primo grado durante i periodi di sospensione dell'attività didattica.
6. Relativamente agli spazi scolastici, i Municipi provvedono alla formulazione degli indirizzi e alla gestione delle concessioni, anche a carattere pluriennale, per attività educative, culturali, sportive e di aggregazione, aperte alla cittadinanza.
7. Per l'espletamento delle predette funzioni, i Municipi rappresentano gli interlocutori diretti degli Istituti Scolastici presenti sul territorio di pertinenza, anche a supporto delle funzioni e competenze proprie del livello comunale centrale in materia di educazione e formazione.

Art. 12 - Servizi culturali.

1. Sono attribuite ai Municipi le funzioni in materia di promozione culturale presso la comunità locale. Tali funzioni consistono:
 - a. nella definizione e nell'attuazione, nelle sedi a loro assegnate e nelle aree di quartiere, di programmi di iniziative e di eventi, dedicati alla popolazione od a fasce della popolazione maggiormente a rischio di esclusione sociale o di non integrazione nella comunità locale;

- b. nella creazione di una rete di Enti ed Associazioni territoriali con finalità culturali, con lo scopo di promuoverne la partecipazione alla programmazione e realizzazione dei programmi approvati;
 - c. nell'organizzazione di manifestazioni municipali, anche tramite soggetti terzi e nel riconoscimento di contributi, economici e in servizi, agli Enti ed Associazioni di cui alla precedente lettera b.;
 - d. nella definizione degli indirizzi per le Biblioteche rionali di competenza, nell'ambito della programmazione del sistema bibliotecario comunale, nonché nella gestione dei programmi di iniziative nelle biblioteche di competenza territoriale;
 - e. nella concessione di patrocini ad iniziative territoriali, volte ad integrare i programmi municipali;
 - f. nella promozione di forme di valorizzazione del volontariato singolo;
 - g. nell'adozione di criteri per l'accreditamento dei soggetti presenti sul territorio municipale, con i quali procedere alla stipulazione di convenzioni od ai quali riconoscere forme di contribuzione in materia di promozione culturale;
 - h. nella gestione di iniziative municipali da inserire in programmi culturali a livello cittadino.
2. Negli stanziamenti comunali di bilancio per la cultura, una quota parte è destinata al finanziamento di progetti di carattere strutturale o di promozione di attività culturali predisposti dai Municipi.

Art. 13 – Servizi sportivi.

1. In materia di servizi sportivi, ai Municipi sono attribuite le funzioni amministrative relative:
 - a. allo sviluppo della pratica sportiva e ludica delle singole comunità rappresentate;
 - b. alla gestione degli impianti e degli spazi sportivi a valenza locale presenti sul proprio territorio.
2. Le funzioni, di cui alla lettera a) del precedente comma comprendono:
 - l'approvazione di programmi di iniziative e manifestazioni da rendere operativi sia nelle sedi e centri municipali di cui all'art. 14 del presente Regolamento che in spazi pubblici del territorio della comunità locale;
 - la partecipazione a programmi ed iniziativa promosse dal livello comunale centrale;
 - la creazione di una rete di Enti ed Associazioni territoriali con finalità sportive, con le quali organizzare le iniziative municipali;
 - l'organizzazione delle manifestazioni a valenza locale da realizzare sul proprio territorio, anche tramite soggetti terzi, e il riconoscimento di contributi, economici e in servizi, agli Enti ed Associazioni sportive;
 - la concessione di patrocini ad iniziative territoriali, idonee a concretizzare gli indirizzi municipali in tema di diffusione della cultura sportiva.
3. Per impianti sportivi a valenza locale si intendono quelli che per ubicazione e bacino d'utenza di riferimento sono fruibili pressoché esclusivamente dalla popolazione che afferra abitualmente al tessuto urbano in cui gli impianti stessi sono collocati e che non hanno una destinazione d'uso vincolata allo svolgimento esclusivo di attività sportive di rilievo almeno cittadino. Per spazio sportivo a valenza locale si intende il luogo, opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive.

4. Nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal livello comunale centrale, i Municipi relativamente agli impianti e agli spazi sportivi assegnati:
 - a. approvano gli indirizzi per la loro concessione in uso e gestiscono le relative concessioni;
 - b. sovrintendono a tutte le attività necessarie a garantire il regolare funzionamento degli impianti sportivi;
 - c. esercitano funzioni di vigilanza e di controllo sul corretto uso degli impianti e sulla regolare esecuzione delle attività di conduzione, gestione ed utilizzo da parte dei concessionari.

Art. 14 – Gestione e manutenzione del patrimonio comunale assegnato.

1. I Municipi svolgono le proprie funzioni nelle strutture, spazi ed aree assegnati dal livello comunale centrale, da utilizzare in conformità alla loro natura e caratteristiche. Tali beni possono anche derivare dalla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria, realizzate a scomputo totale o parziale degli oneri concessori, o dalla realizzazione di dotazioni territoriali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. All'interno del patrimonio immobiliare possono essere destinati e concessi a soggetti, istituzionali e non, spazi per:
 - la realizzazione di iniziative, manifestazioni ed eventi di carattere sociale, sportivo, ricreativo, culturale, politico, di durata temporanea (spazi multiuso);
 - lo sviluppo di progettualità a carattere socio - economico e culturale, idonee a creare opportunità di rigenerazione della vita dei quartieri, di agevolare iniziative innovative giovanili o di contrastare situazioni di isolamento sociale.
3. La concessione, il monitoraggio e il controllo sull'utilizzo degli spazi, di cui al precedente comma, sono espletati dai Municipi secondo regole generali stabilite a livello comunale centrale.
4. Sono di competenza dei Municipi le funzioni inerenti la gestione degli immobili assegnati per finalità sociale, sportiva, ricreativa, culturale e politica. Il Municipio persegue la miglior utilità pubblica della cessione in locazione o concessione di detti immobili.
5. In considerazione delle risorse comunali disponibili, i Municipi sono dotati di fondi propri per la realizzazione di interventi urgenti di piccola manutenzione ordinaria del patrimonio assegnato per le finalità strumentali di cui al precedente comma 1, da gestire nel rispetto della normativa vigente. I Municipi, inoltre, definiscono proposte per la redazione dei progetti di manutenzione e riqualificazione secondo priorità concordate con il livello comunale centrale e in funzione dei finanziamenti comunali reperiti.
6. I Municipi concorrono, altresì, alle scelte in merito ai contenuti del Programma triennale delle opere pubbliche e dell'Elenco annuale dei lavori, nonché alla definizione della priorità dei relativi interventi secondo la procedura delineata nel successivo art. 58.

Art. 15 – Edilizia di interesse municipale.

1. Le funzioni attribuite ai Municipi in materia di edilizia privata sono definite dal Regolamento Edilizio comunale, in particolare riguardo al ricevimento e alla trattazione delle Comunicazioni d'Inizio Lavori (CIL) e delle Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate (CILA), necessarie all'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili identificati come "attività edilizia libera" dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*".

2. I Municipi svolgono le funzioni attribuite in raccordo con il livello comunale centrale operante in materia di Edilizia Privata, fornendo anche dati e informazioni per l'aggiornamento e l'implementazione delle banche dati e degli applicativi informatici gestiti a tale livello.

Art. 16 – Verde pubblico ed arredo urbano.

1. Il patrimonio a verde comunale è suddiviso in:
 - verde di valenza cittadina;
 - verde di valenza territoriale.
2. Per “verde di valenza territoriale” si intendono le aree, comprensive del patrimonio arboreo ivi insistente, inserite nel tessuto urbano a corredo dei quartieri cittadini e riferimento delle comunità insediate; sono escluse le aree riconosciute a carattere storico e i parchi di cintura metropolitana, che, per caratteri e collocazione, sono d'interesse sovra municipale.
3. Ai Municipi sono attribuite le funzioni amministrative preordinate alla cura, al mantenimento, alla salvaguardia e allo sviluppo del verde di valenza territoriale, consistenti:
 - nella programmazione, gestione e controllo tecnico degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde pubblico comunale;
 - nell'elaborazione dei criteri per l'uso del patrimonio in relazione alla sua tipologia e alle esigenze sportive, culturali, educative e di tempo libero della comunità territoriale.
4. Ai Municipi, in rappresentanza delle esigenze locali, sono inoltre attribuite le seguenti funzioni:
 - formulazione delle proposte di priorità relativamente ai progetti elaborati a livello comunale per interventi d'integrazione delle alberature stradali e dei viali alberati;
 - partecipazione alla definizione, a livello comunale centrale, degli elementi di arredo urbano per aree a verde, vie e spazi pubblici cittadini.
5. Per l'esercizio delle funzioni indicate nei precedenti commi del presente articolo, i Municipi si avvalgono di una propria unità operativa composta da personale comunale tecnico e addetto al controllo.

Art. 17 - Sicurezza urbana.

1. I Municipi concorrono alla definizione degli obiettivi di sicurezza urbana sul proprio territorio e, al fine del loro perseguimento, concordano con l'Amministrazione comunale centrale, il Comando centrale e i Comandi territoriali di Polizia Locale, coerenti azioni ed interventi.
2. In particolare, fermo restando l'unitarietà del Corpo di Polizia Locale in capo al Comando centrale, il Presidente di Municipio – o un suo Assessore delegato – concerta le direttive e gli indirizzi per le attività specifiche svolte anche dai Vigili di Quartiere, per il controllo di aree e luoghi pubblici, ed effettua verifiche dei risultati dell'attività svolta con l'Amministrazione comunale, il Comando centrale della Polizia Locale e il responsabile del Servizio di Comando territoriale di Polizia Locale.
3. Il Consiglio di Municipio può istituire Assemblee di Prossimità sulla sicurezza. Il Presidente e un Assessore delegato insieme al Responsabile del Servizio di Comando

territoriale di Polizia Locale incontrano periodicamente i Comitati di Quartiere, le Associazioni e i cittadini sui temi della sicurezza, del degrado e del grave disagio sociale; a queste Assemblee sono invitati i Responsabili di zona dei Commissariati di Polizia di Stato e delle Stazioni dei Carabinieri.

Art. 18 - Viabilità locale.

1. I Municipi rilevano le problematiche attinenti la viabilità locale e individuano soluzioni in merito, concordando con il livello comunale centrale anche l'istituzione di Aree pedonali, Aree a Pedonalità Privilegiata, Zone a velocità limitata e Zone a traffico limitato e nuovi sensi unici, nel rispetto delle prescrizioni e delle strategie della pianificazione sovraordinata.
2. I Municipi segnalano, inoltre, le priorità di intervento riguardanti l'illuminazione pubblica in riferimento alle esigenze dei quartieri.
3. I Municipi individuano le priorità riguardanti gli interventi di manutenzione relativi alle strade di quartiere.

Art. 19 - Attività commerciali ed artigianato.

1. Ai Municipi è attribuita la funzione di promozione, nei quartieri della comunità di riferimento, di iniziative temporanee in materia di attività commerciali, artigianali e dell'hobbistica, ai sensi della normativa vigente, tramite:
 - a. la programmazione e realizzazione di calendari di eventi e feste, anche tematiche, che prevedono, accanto ad elementi culturali, sociali, sportivi, educativi e ricreativi, anche l'occupazione di spazi destinati alla vendita e alla somministrazione ed altre attività hobbistiche;
 - b. la concessione di agevolazioni del canone di occupazione del suolo pubblico (COSAP) alle iniziative o manifestazioni di terzi che rivestono le caratteristiche di interesse civico nell'ambito del proprio territorio;
 - c. per le iniziative di cui alle precedenti lettere a. e b., la gestione dei procedimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni commerciali temporanee e di occupazione di suolo pubblico.

Art. 20 - Funzione di relazione, informazione e comunicazione con i cittadini.

1. Nella prospettiva di una Amministrazione vicina al cittadino, il Municipio esercita funzioni di informazione e divulgazione tramite:
 - a. la gestione dei portali web comunali, secondo gli indirizzi e le modalità indicate a livello comunale centrale;
 - b. l'assistenza ai cittadini per l'accesso alle informazioni sulle attività, iniziative e servizi pubblici attinenti al proprio territorio ed a quelli afferenti il livello amministrativo centrale;
 - c. la promozione di informazioni su processi ed atti decisionali strategici a livello amministrativo centrale;
 - d. la creazione di punti informativi sul territorio;
 - e. la gestione delle segnalazioni e dei reclami inerenti le funzioni municipali;
 - f. il soddisfacimento, a norma delle disposizioni vigenti, del diritto di accesso.

Art. 21 - Funzione di controllo della qualità e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

1. I Municipi, punti attivi di rilevazione e di controllo della qualità e dell'efficacia dei risultati dell'azione amministrativa, esercitano compiti di verifica, limitatamente al territorio di competenza, sulle iniziative ed interventi propri e su quelli del livello comunale centrale, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento comunale sui controlli interni.
2. Per lo svolgimento di tali funzioni, i Municipi si avvalgono delle Unità Organizzative preposte, presenti nell'Amministrazione comunale centrale, che effettuano coordinamento metodologico ed adottano le metodologie e gli strumenti in uso a livello comunale centrale.
3. I rappresentanti dei Municipi partecipano, inoltre, alle specifiche Commissioni costituite dall'Amministrazione comunale centrale per la gestione o la verifica dei servizi resi direttamente, o appaltati a terzi, o affidati a Società ed Enti partecipati o in regime di controllo.

Art. 22 – Funzioni consultive.

1. La consultazione del Municipio da parte del livello comunale centrale è obbligatoria nel processo di formazione dei seguenti provvedimenti:
 - a. modifiche dello Statuto;
 - b. revisione dei Regolamenti attinenti le Municipalità, il loro funzionamento e funzioni, i confini zonali, gli istituti di partecipazione dei cittadini;
 - c. aggiornamento del Piano di Governo del Territorio e degli strumenti di pianificazione attuativa e loro varianti;
 - d. adozione ed aggiornamenti del Programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale dei lavori;
 - e. approvazione e revisione dei Piani Urbani del Traffico e della Mobilità;
 - f. revisione del Piano di zonizzazione acustica ed approvazione dei Piani di risanamento acustico e loro varianti;
 - g. aggiornamento del Piano dei cimiteri;
 - h. approvazione dell'istituzione dei mercati d'interesse territoriale e relativa disciplina;
 - i. aggiornamento del Piano di zona dei servizi sociali;
 - j. revisione dei Regolamenti riguardanti tutti i servizi alla persona;
 - k. approvazione dei progetti di riqualificazione degli immobili e delle aree d'interesse municipale;
 - l. approvazione delle opere di urbanizzazione secondaria e servizi di interesse del territorio municipale.
2. Relativamente alla consultazione in materia di interventi edilizi, si rinvia alle previsioni di cui all'art. 18 del Regolamento Edilizio.

TITOLO III - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO **DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DEL MUNICIPIO**

SEZIONE PRIMA – PRINCIPI

Art. 23 - Organi ed Uffici del Municipio.

1. Sono Organi di governo del Municipio:
 - a. il Consiglio municipale;
 - b. il Presidente del Municipio;
 - c. la Giunta municipale.
2. Sono Organi interni del Municipio:
 - a. il Presidente del Consiglio municipale;
 - b. i Gruppi consiliari municipali e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari;
 - c. le Commissioni consiliari municipali.
3. In ogni Municipio è preposto almeno un Dirigente che abbia responsabilità dei settori di attività decentrata, sotto il profilo tecnico e amministrativo, dei servizi e delle attività svolti sul territorio di riferimento.

SEZIONE SECONDA – GLI ORGANI DI GOVERNO DEL MUNICIPIO.

Capo Primo - Il Consiglio municipale.

Art. 24 - Attribuzioni e funzionamento.

1. Il Consiglio municipale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Municipio. Esso rappresenta la popolazione residente e/o operante nel territorio del Municipio nell'ambito dell'unità del Comune di Milano.
2. Il Consiglio ha competenza in merito ai seguenti atti fondamentali:
 - a. denominazione e stemma del Municipio;
 - b. Documento programmatico strategico, previsto dall'art. 101, comma 4, dello Statuto comunale, di durata pari a quella del Documento Unico di Programmazione dell'Amministrazione comunale centrale;
 - c. Documento programmatico e previsionale annuale e triennale di cui al successivo art. 60 comma 2 lettera b., in cui vengono individuate le risorse finanziarie ritenute necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate al Municipio ai fini del concorso alla definizione del Bilancio comunale di previsione e delle sue variazioni; individuazione ed approvazione della destinazione delle risorse finanziarie assegnate, delle relative variazioni e rendiconto dell'utilizzo delle risorse assegnate, nel rispetto delle norme in materia di contabilità pubblica e del Regolamento comunale di contabilità;
 - d. determinazione della destinazione degli introiti derivanti dalla concessione temporanea di aree per orti e di locali municipali (spazi multiuso) o da sponsorizzazione per eventi ed attività organizzate dal Municipio nell'ambito delle funzioni al medesimo attribuite;

- e. atti di programmazione e di pianificazione nell'ambito delle funzioni attribuite al Municipio;
 - f. Regolamenti nelle materie attribuite al Municipio nei limiti previsti dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali;
 - g. indirizzi relativi alla gestione dei servizi, delle attività e degli interventi rientranti nelle funzioni proprie dei Municipi, che non siano previsti in atti fondamentali del Consiglio municipale o ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta municipale o dei Dirigenti;
 - h. indirizzi relativi alla gestione delle strutture, degli spazi, delle aree, degli impianti e degli spazi sportivi assegnati ai Municipi;
 - i. indirizzi relativi all'erogazione di contributi e di sostegni economici nell'ambito delle risorse e delle funzioni assegnate;
 - j. individuazione dei fabbisogni e dei livelli standard minimi prestazionali dei servizi da garantire ai cittadini, nonché delle priorità degli interventi di interesse locale, ai fini del concorso alla definizione dei contenuti dei provvedimenti rientranti nelle attribuzioni della Amministrazione comunale centrale;
 - k. pareri obbligatori, non vincolanti, nel processo di formazione degli atti pianificatori, programmatori ed a contenuto generale indicati nel precedente art. 22, di competenza dell'Amministrazione comunale centrale;
 - l. indirizzi per la stipulazione di convenzioni e/o accordi di collaborazione tra Municipi e/o con altri Enti o con le Zone omogenee limitrofe;
 - m. gemellaggi;
 - n. istituzione dei Comitati di Quartiere ed approvazione della composizione e delle relative modalità di funzionamento;
 - o. istituzione delle Commissioni consiliari municipali, permanenti o speciali;
 - p. istituzione delle Consulte municipali;
 - q. indirizzi per la nomina, la designazione o la revoca dei rappresentanti del Municipio presso gli Organi, per i quali la Legge, lo Statuto ed i Regolamenti comunali ne prevedano la designazione da parte dei Municipi;
 - r. proposte di referendum comunali nei casi e con le modalità previste dallo Statuto comunale;
 - s. referendum municipali d'iniziativa consiliare.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri Organi del Municipio.
 4. Fatta salva la tempistica diversamente disciplinata nell'ambito dei procedimenti partecipati, nei casi di cui al precedente comma 2, lettera k., il parere si intende reso favorevolmente decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Municipio della richiesta, corredata dalla proposta di deliberazione, dei pareri di regolarità tecnica e contabile, nonché dei relativi atti istruttori. Nell'ambito delle consultazioni obbligatorie, nel caso di provvedimenti che utilizzano modalità partecipate, il parere deliberato dal Municipio riporterà l'esito di tale percorso.
 5. Al Consiglio compete, altresì, il controllo periodico dell'attuazione del Documento programmatico strategico da parte del Presidente del Municipio e dei singoli Assessori municipali.

6. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Il suo funzionamento, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento, è disciplinato da apposito Regolamento interno del Municipio, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il suddetto Regolamento disciplina, in particolare, le modalità per la convocazione del Consiglio e per la presentazione e la discussione delle proposte di deliberazione.
7. Il Consiglio disciplina l'organizzazione ed il funzionamento degli Organi interni del Municipio, nel rispetto delle norme di Legge, dello Statuto e dei Regolamenti comunali.

Art. 25 - Numero dei Consiglieri, durata in carica e scioglimento del Consiglio di Municipio. Surrogazione dei Consiglieri.

1. Il numero dei Consiglieri di Municipio, la durata in carica del Consiglio e le relative cause di scioglimento sono disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento comunale per l'elezione dei Municipi.
2. In caso di morte, dimissioni o decadenza di un Consigliere, il Consiglio, entro e non oltre i 10 (dieci) giorni successivi, deve provvedere alla surroga del Consigliere il cui seggio risulta vacante. Il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
3. Il Consiglio di Municipio procede, con lo stesso criterio di cui al comma precedente, alla temporanea supplenza del Consigliere nei cui confronti sia intervenuta la notifica di un provvedimento giudiziale di sospensione.

Art. 26 - Prima adunanza.

1. La prima adunanza del Consiglio è convocata e presieduta dal Consigliere anziano, entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. E' Consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto la maggiore cifra individuale, costituita dalla somma dei voti di lista con quelli di preferenza.
3. In caso di inerzia, entro 7 (sette) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente primo comma, il Sindaco diffida il Consigliere anziano a provvedere alla convocazione, assegnandogli un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni, decorsi inutilmente i quali il Sindaco provvede d'ufficio.
4. Dopo la convalida degli eletti e le eventuali surrogazioni, il Consiglio, nella stessa riunione o in altra successiva, procede all'elezione del Presidente del Consiglio di Municipio con le modalità di cui all'art. 98 dello Statuto. Prima dell'elezione del Presidente del Consiglio di Municipio nessun altro argomento può essere posto all'Ordine del giorno e nessun'altra deliberazione può essere assunta.

Art. 27 - Adunanze.

1. Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese su iniziativa del Presidente del Consiglio e nella data da lui stabilita.
2. Il Consiglio si riunisce, inoltre, in seduta straordinaria:
 - a) su richiesta della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari municipali;

- b) quando ne faccia domanda, scritta e motivata, almeno 1/5 (un quinto) dei Consiglieri municipali in carica;
 - c) su richiesta del Presidente del Municipio o del Sindaco del Comune di Milano;
 - d) quando ne facciano richiesta, scritta e motivata, almeno 500 (cinquecento) elettori del Municipio.
3. Nei casi previsti dal comma precedente, il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio entro 20 (venti) giorni dalla richiesta, con l'inserimento all'Ordine del giorno della seduta consiliare degli argomenti indicati nella richiesta stessa.
 4. Il Consiglio è presieduto dal suo Presidente. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vicepresidente.
 5. Della convocazione del Consiglio e degli argomenti da trattare è data adeguata informazione alla popolazione mediante affissione all'Albo Pretorio, nonché con ogni altro eventuale mezzo previsto dal Regolamento interno del Municipio, dell'avviso contenente l'Ordine del giorno.

Art. 28 - Interventi.

1. Alle sedute del Consiglio possono intervenire, senza diritto di voto e senza comunque contribuire alla determinazione del quorum richiesto per la validità delle sedute né a quello previsto per la validità delle votazioni, gli Assessori municipali nominati esternamente al Consiglio Municipale, il Sindaco, il Presidente del Consiglio, gli Assessori ed i Consiglieri comunali.
2. In caso di necessità, il Presidente del Municipio può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio i Dirigenti dei Municipi e del Comune, gli Amministratori ed i Funzionari di Aziende ed Enti erogatori di servizi.

Art. 29 - Pubblicità delle sedute.

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo quanto previsto nel comma successivo.
2. La seduta del Consiglio è segreta quando si debbano trattare questioni concernenti persone, che comportino giudizi su demeriti, capacità, comportamento pubblico o privato, moralità o che, comunque, comportino una valutazione sulla qualità delle persone.
3. Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del Consiglio, gli Assessori del Municipio se presenti e il Dirigente o suo delegato con funzioni di assistenza e verbalizzazione, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 30 - Ordine del giorno delle sedute.

1. L'Ordine del giorno del Consiglio è stabilito dal Presidente del Consiglio, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari municipali, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Municipio.
2. Gli atti relativi ai vari argomenti iscritti all'Ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei Consiglieri municipali, presso la Segreteria del Consiglio, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della seduta consiliare.

3. La convocazione è realizzata con avvisi scritti, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, da notificarsi al domicilio dei Consiglieri, a cura del Presidente, almeno 3 (tre) giorni prima della data della seduta, salvo casi di urgenza nei quali la notifica può essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima. La convocazione può essere eseguita anche con strumentazione elettronica

Una copia della convocazione è inviata, per conoscenza, al Presidente del Municipio, al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed agli Assessori del Comune di Milano.

4. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'Ordine del giorno, ad eccezione di mozioni urgenti, sottoscritte dai 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati, da esaminarsi dopo aver esaurito la trattazione degli argomenti già iscritti.
5. Salvo che particolari circostanze giustifichino una scelta diversa, le riunioni si tengono nella sede del Consiglio di Municipio.

Art. 31 - Validità delle sedute.

1. Le sedute del Consiglio sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente del Municipio.
2. Se il numero legale necessario per la validità della seduta di prima convocazione non è raggiunto entro 30 (trenta) minuti rispetto all'ora fissata nell'avviso di convocazione, la seduta è dichiarata deserta e rinviata in seconda convocazione, da tenersi nei successivi 15 (quindici) giorni.
3. Gli argomenti non trattati nella prima convocazione per il venir meno del numero legale sono riportati nella seduta di seconda convocazione.
4. Se nella seconda convocazione il numero legale non è raggiunto nei 30 (trenta) minuti successivi all'ora fissata nell'avviso di convocazione, la seduta è dichiarata deserta.

Art. 32 - Verbale delle sedute.

1. La funzione di Segretario del Consiglio è svolta da un Dirigente o da un suo delegato di qualifica funzionale non inferiore a "D". Il Dirigente, o il suo delegato, partecipa altresì alle sedute del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza.
2. Il verbale della seduta del Consiglio è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
3. Ove espressamente richiesto dall'interessato, nel verbale è dato atto delle motivazioni poste a base del voto espresso.
4. Il verbale è approvato nella seduta successiva a quella cui si riferisce o, in relazione ai tempi tecnici occorrenti per la compilazione, in altra seduta.

Art. 33 - Deliberazioni.

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta all'esame del Consiglio per l'esercizio delle sue competenze, si applica quanto previsto dall'art. 2 del vigente Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 11 febbraio 2013.

2. Le deliberazioni approvate con i pareri negativi espressi dai Dirigenti devono essere adeguatamente motivate.
3. Le votazioni sono palesi eccetto quelle concernenti persone.
4. Quando non siano richieste maggioranze speciali dalla Legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento, una proposta di deliberazione si intende approvata quando ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
5. Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi e diventano esecutive dopo il 10° (decimo) giorno dalla loro pubblicazione. Contestualmente all'inizio della pubblicazione all'Albo, l'elenco delle deliberazioni adottate è trasmesso al Presidente del Municipio, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio del Comune di Milano.
6. In caso di urgenza il Consiglio può motivatamente deliberarne l'immediata eseguibilità, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, ferma restando la necessità di procedere alla pubblicazione della deliberazione secondo le modalità previste nel precedente comma.

Art. 33 bis – Relazioni annuali.

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente del Municipio, sentita la Giunta, presenta al Consiglio municipale un progetto di relazione sull'esercizio delle funzioni attribuite al Municipio e sui risultati raggiunti, con particolare riferimento alla gestione amministrativa e finanziaria.
2. Il Presidente, entro il 31 luglio di ciascun anno, trasmette la relazione al Consiglio comunale nel testo approvato dal Consiglio municipale.

Capo Secondo - Il Presidente del Municipio.

Art. 34 - Attribuzioni.

1. Il Presidente rappresenta il Municipio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici municipali ed all'esecuzione dei relativi provvedimenti, formula direttive e verifica il conseguimento degli obiettivi definiti. Dà impulso all'azione dei Dirigenti in ordine all'attuazione dei programmi e dei provvedimenti adottati dal Consiglio e dalla Giunta municipali e vigila sul corretto esercizio dell'attività amministrativa.
2. Il Presidente convoca e presiede la Giunta municipale, di cui predispone l'Ordine del giorno. Mantiene l'unità di indirizzo politico - amministrativo della Giunta, ne indirizza, coordina e promuove l'attività ed assicura il regolare svolgimento delle sue sedute.
3. Il Presidente intrattiene i rapporti con gli Organi di governo dell'Amministrazione comunale centrale e con i rappresentanti di altri Organi ed Enti ed informa periodicamente in merito il Consiglio municipale. Partecipa alle sedute della Conferenza dei Presidenti di Municipio, di cui è membro, ed alle sedute della Conferenza della Città Metropolitana di Milano, con diritto di parola, ma senza diritto di voto. Intrattiene, altresì, rapporti con le Zone omogenee limitrofe, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio municipale.
4. Il Presidente dà riscontro scritto e motivato alle istanze e alle petizioni sottoscritte da almeno 250 (duecentocinquanta) cittadini entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dal

loro ricevimento.

5. Il Presidente esercita le funzioni che gli vengono delegate dal Sindaco del Comune di Milano, anche nella sua qualità di Ufficiale di Governo, nei limiti delle deleghe conferite, ed ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti comunali, nonché dall'Ordinamento vigente.
6. Il Presidente provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio municipale, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Municipio presso Organi, per i quali la Legge, lo Statuto ed i Regolamenti comunali ne prevedano la designazione da parte del Municipio.
7. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Presidente si avvale della collaborazione dei singoli Assessori municipali, che vengono dal medesimo nominati fino ad un massimo di 3 (tre) e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto comunale. Il Presidente, nell'ambito delle funzioni proprie o delegate al Municipio, conferisce a ciascun Assessore una o più specifiche deleghe.
8. Della nomina degli Assessori viene data comunicazione al Consiglio municipale nella prima seduta successiva all'elezione e, comunque, nella prima seduta utile, senza la necessità di iscrizione dell'argomento all'Ordine del giorno.
9. Il Presidente può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio municipale nella prima seduta utile successiva all'atto di revoca, senza la necessità di iscrizione dell'argomento all'Ordine del giorno.

Art. 35 - Durata del mandato.

1. La durata in carica del Presidente e le cause di cessazione dell'incarico sono disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento comunale per l'elezione dei Municipi.

Art. 36 - Il Vicepresidente di Municipio.

1. Il Vicepresidente di Municipio, nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta municipale, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo. Della nomina del Vicepresidente viene data comunicazione al Consiglio municipale nella prima seduta utile successiva alla nomina, senza la necessità di iscrizione dell'argomento all'Ordine del giorno.
2. Il Presidente può revocare il Vicepresidente, dandone motivata comunicazione al Consiglio municipale, nella prima seduta successiva all'atto di revoca, senza la necessità di iscrizione dell'argomento all'Ordine del giorno.
3. Il Vicepresidente cessa dalla carica, oltre che per revoca, in ogni caso in cui termina il mandato del Presidente che lo ha nominato.

Art. 37 – I provvedimenti.

1. I provvedimenti del Presidente, o del Vicepresidente, sono immediatamente efficaci, salvo diversa prescrizione, e sono affissi all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi solo a fini conoscitivi.

Art. 38 - Il distintivo.

1. Segno distintivo del Presidente è la fascia con i colori della Città di Milano, con lo stemma della Città di Milano e del Municipio che rappresenta, da portarsi a tracolla.

Capo Terzo - La Giunta municipale.

Art. 39 – Attribuzioni e funzionamento.

1. La Giunta è l'organo esecutivo del Municipio e collabora con il Presidente nel governo del Municipio medesimo, nel rispetto e in attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio municipale.
2. Nell'ambito delle funzioni attribuite o delegate al Municipio, la Giunta compie tutti gli atti di competenza del Municipio che non siano riservati dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali al Presidente del Municipio, al Consiglio municipale o ai Dirigenti.
3. La Giunta riferisce annualmente sulla propria attività al Consiglio municipale e svolge attività propositive e di impulso per gli atti di competenza del medesimo. In particolare, la Giunta predispose per la sottoposizione all'approvazione del Consiglio municipale:
 - lo schema del Documento programmatico strategico, previsto dall'art. 101, comma 4, dello Statuto comunale, di durata pari a quella del Documento Unico di Programmazione dell'Amministrazione comunale centrale, costituente la guida strategica del Municipio;
 - la proposta di documento programmatico e previsionale annuale e triennale, di cui al successivo art. 60 comma 2 lettera b., in cui vengono individuate le risorse finanziarie ritenute necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate al Municipio, ai fini del concorso alla definizione del Bilancio comunale di previsione e delle sue variazioni;
 - il progetto di destinazione delle risorse finanziarie assegnate al Municipio, delle relative variazioni e lo schema di rendiconto dell'utilizzo delle risorse assegnate, nel rispetto delle norme in materia di contabilità pubblica e del Regolamento comunale di contabilità;
 - proposta di destinazione degli introiti derivanti da concessioni temporanee di aree per orti e di locali municipali (spazi multiuso) o da sponsorizzazioni per eventi o attività organizzate dal Municipio rientranti nelle funzioni al medesimo attribuite o delegate.
4. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.
5. Il funzionamento della Giunta, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento, è disciplinato da apposito Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il suddetto Regolamento disciplina, in particolare, le modalità per la convocazione della Giunta e per la presentazione e la discussione delle relative proposte di deliberazione.
6. La Giunta promuove le iniziative necessarie per favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte rilevanti per la comunità municipale e per informarli circa le principali attività e deliberazioni municipali.

Art. 40 – Composizione e durata.

1. La Giunta è composta dal Presidente del Municipio e dagli Assessori nominati dal Presidente, ai sensi dell'art. 100 dello Statuto del Comune di Milano e del precedente art. 34 comma 7.
2. La Giunta si scioglie contestualmente alla cessazione dalla carica del Presidente del Municipio e per le altre cause previste dallo Statuto comunale.

Art. 41 – Adunanze.

1. La Giunta si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente del Municipio, o in sua assenza dal Vicepresidente, che ne stabilisce l'Ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Municipio o, in assenza di quest'ultimo, dal Vicepresidente.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alle sedute partecipano, se richiesti, i Dirigenti e i funzionari del Municipio.
4. Le sedute della Giunta sono verbalizzate da un Dirigente, o suo delegato, che vi partecipa con funzioni anche consultive, referenti e di assistenza. I verbali delle sedute di Giunta sono firmati dal verbalizzante e dal Presidente di Municipio e sono approvati nella seduta successiva a quella cui si riferiscono o, in relazione ai tempi tecnici occorrenti per la compilazione, in altra seduta.
5. Le sedute della Giunta sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, computando a tal fine anche il Presidente.

Art. 42 - Deliberazioni.

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta all'esame della Giunta per l'esercizio delle sue competenze si applica quanto previsto dall'art. 2 del vigente Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 11 febbraio 2013.
2. Le deliberazioni approvate con i pareri negativi espressi dai Dirigenti devono essere adeguatamente motivate.
3. Le votazioni sono palesi eccetto quelle concernenti persone.
4. Una proposta di deliberazione si intende approvata quando ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.
5. Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi e diventano esecutive dopo il 10° (decimo) giorno dalla loro pubblicazione. Contestualmente all'inizio della pubblicazione all'Albo, l'elenco delle deliberazioni adottate è trasmesso ai Presidenti dei Gruppi consiliari municipali, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio del Comune di Milano.
6. In caso di urgenza la Giunta può motivatamente deliberarne l'immediata eseguibilità, a maggioranza dei suoi componenti, ferma restando la necessità di procedere alla pubblicazione della deliberazione secondo le modalità previste nel precedente comma del presente articolo.

Art. 43 - Incarichi degli Assessori municipali.

1. Il Presidente di Municipio, nell'ambito delle funzioni attribuite o delegate al Municipio medesimo, assegna a ciascun Assessore municipale una o più specifiche deleghe.
2. Gli Assessori svolgono gli incarichi loro conferiti dal Presidente nel rispetto degli indirizzi, degli obiettivi e dei criteri dal medesimo stabiliti, e ne assumono la relativa responsabilità politica.
3. In relazione alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine dei lavori del Consiglio municipale, anche l'Assessore nominato esternamente al Consiglio competente per materia partecipa alle relative sedute consiliari, senza diritto di voto.
4. Gli Assessori partecipano alle riunioni delle Commissioni consiliari municipali per la trattazione delle materie di propria competenza e rispondono in Consiglio municipale ad interrogazioni e interpellanze relative ai settori di competenza. Ciascun Assessore municipale, nell'ambito delle deleghe conferitegli, si raccorda con i corrispondenti Assessori comunali al fine di garantire l'interazione tra politiche territoriali e centrali, relazionando periodicamente la Giunta in ordine agli esiti dell'attività svolta.
5. La Giunta municipale può costituire comitati di Assessori per progetti di natura strategica o per l'esame preliminare di questioni di comune competenza o da portare all'esame della Giunta medesima.

SEZIONE TERZA – GLI ORGANI INTERNI

Capo Primo – Disposizioni generali

Art. 44 - Disposizioni generali.

1. Ciascun Municipio, per l'approfondimento e lo studio delle problematiche inerenti la propria realtà, da sottoporre alle determinazioni dei competenti Organi di governo, può istituire Organi interni oltre a quelli previsti nello Statuto e nel presente Regolamento.
2. L'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le competenze degli Organi interni di cui al comma precedente sono disciplinati nel Regolamento interno del Municipio, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.
3. La partecipazione alle sedute degli Organi è gratuita, tranne che nei casi espressamente previsti dalla Legge e, nel rispetto di quest'ultima, dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento.

Capo Secondo - Il Presidente del Consiglio di Municipio.

Art. 45 – Attribuzioni.

1. Il Presidente del Consiglio municipale rappresenta il Consiglio municipale. Ad esso sono attribuiti i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio medesimo, nonché gli ulteriori poteri previsti dallo Statuto comunale, dal presente Regolamento e nel rispetto di quest'ultimo, dal Regolamento interno del Municipio.
2. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni vicarie sono svolte da un Vicepresidente nominato dal Presidente del Consiglio tra i componenti del Consiglio

medesimo e, in caso di assenza di quest'ultimo, dal Consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui al precedente art. 26 comma 2.

Art. 46 – Nomina e durata.

1. Il Presidente del Consiglio municipale è eletto dal Consiglio di Municipio tra i suoi componenti, subito dopo la convalida degli eletti, e, in caso di morte o dimissioni, subito dopo il verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 98 dello Statuto comunale.
2. La durata in carica del Presidente e le cause di cessazione dell'incarico sono le medesime previste per i Consiglieri municipali.

Capo Terzo - I Gruppi consiliari e Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

Art. 47 – Costituzione dei Gruppi consiliari.

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla prima seduta del Consiglio municipale, deve aver luogo la costituzione dei Gruppi consiliari.
2. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare.
3. Il Consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio municipale, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo Gruppo.
4. Ciascun Gruppo deve essere costituito da almeno tre Consiglieri.
5. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.
6. Può essere costituito un Gruppo misto, composto da Consiglieri appartenenti a liste con meno di tre candidati eletti o da Consiglieri receduti da Gruppi consiliari diversi. A ciascun consigliere del Gruppo misto è garantita la manifestazione delle proprie opinioni sia nelle discussioni sia nelle dichiarazioni di voto.
7. I Gruppi devono comunicare al Presidente del Consiglio municipale il nome del Presidente del proprio Gruppo.
8. Il Presidente informa tempestivamente il Consiglio municipale delle comunicazioni pervenute in ordine alla nomina dei Presidenti dei Gruppi, alle variazioni della composizione dei Gruppi e alle modificazioni del numero dei Gruppi costituiti.
9. Il Consigliere subentrato nel corso della tornata amministrativa deve presentare al Presidente del Consiglio municipale la dichiarazione di cui al precedente comma 3 entro la prima seduta successiva a quella di nomina.
10. Ai Gruppi consiliari, per l'esplicazione delle loro funzioni, è garantita un'adeguata disponibilità di locali, attrezzature e personale, in relazione alle risorse di cui il Municipio dispone.

Art. 48 - La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari municipali.

1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari municipali è costituita dal Presidente del

Consiglio municipale e dai Presidenti dei Gruppi consiliari municipali, con il compito di programmare i lavori del Consiglio municipale.

2. La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio ed è convocata dallo stesso, anche su richiesta del Presidente del Municipio, o qualora ne facciano richiesta motivata almeno 3 (tre) Presidenti di Gruppi consiliari. Può essere convocata dal Presidente anche nel corso delle sedute consiliari per questioni attinenti la programmazione e lo svolgimento dei lavori del Consiglio.
3. Il Presidente del Municipio ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto ed anche per delega conferita ad un Assessore, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari. A tal fine il Presidente del Municipio viene preventivamente informato dal Presidente del Consiglio municipale del giorno e dell'ora delle riunioni.
4. Le riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi sono valide quando i Presidenti dei Gruppi partecipanti rappresentano la maggioranza dei Consiglieri in carica e, comunque, la metà più uno dei Gruppi Consiliari costituiti.
5. Il voto di ogni Presidente di Gruppo o suo delegato conta per il numero dei componenti il suo Gruppo.
6. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari si riunisce con la partecipazione di un Dirigente del Municipio, o suo delegato, e con l'assistenza di un funzionario. Delle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi viene redatto un sommario verbale a cura del funzionario.
7. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari può chiedere agli Assessori e alle Commissioni consiliari municipali relazioni e pareri su specifiche materie ad essi attribuite.
8. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è considerata a tutti gli effetti di legge e di Regolamento una Commissione consiliare permanente.

Capo Quarto - Le Commissioni consiliari municipali.

Art. 49 - Le Commissioni consiliari municipali.

1. Il Consiglio municipale, per una più approfondita trattazione delle materie di sua competenza, costituisce Commissioni consiliari permanenti. Le Commissioni consiliari permanenti possono essere massimo 6 (sei).
2. Il Consiglio municipale, entro la terza seduta da tenersi nei 60 (sessanta) giorni successivi alla convalida degli eletti, provvede con il voto della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, all'istituzione delle Commissioni permanenti, nel rispetto del limite numerico di cui al precedente comma 1 ed all'attribuzione delle materie di competenza.
3. Il Consiglio municipale, a seguito di eventi imprevisti o straordinari e con le modalità di cui al precedente comma 2, può istituire Commissioni consiliari speciali con il compito di svolgere indagini, inchieste e ricerche. Le deliberazioni istitutive delle Commissioni speciali ne determinano l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata. Le Commissioni d'inchiesta possono essere costituite solo su materie di interesse del Municipio e qualora ne facciano richiesta scritta almeno 2/5 (due quinti) dei Consiglieri del Municipio medesimo.
4. Le Commissioni consiliari sono costituite con criterio proporzionale alla consistenza dei

Gruppi consiliari municipali. La Presidenza delle Commissioni di controllo e di garanzia è attribuita alle opposizioni. Il Presidente del Consiglio municipale, con proprio provvedimento, assegna i Consiglieri alle Commissioni sulla base delle designazioni dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

5. Ciascuna Commissione, nella prima seduta, elegge il Presidente tra i suoi componenti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati. Nel caso in cui non venga raggiunta tale maggioranza la votazione viene ripetuta. La seduta per l'elezione del Presidente di Commissione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio municipale o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente. Ciascun Consigliere può essere eletto Presidente di una sola Commissione.
6. In caso di impedimento temporaneo, il Presidente della Commissione è sostituito dal Vicepresidente, eletto con le stesse modalità del Presidente.
7. I Presidenti e/o i Vicepresidenti delle Commissioni possono essere revocati solo nel caso di gravi o reiterate violazioni delle Leggi, dello Statuto comunale e dei Regolamenti. La richiesta di revoca deve essere motivata, sottoscritta da almeno la metà dei membri della Commissione e deve essere presentata al Presidente del Consiglio municipale. La richiesta è votata per appello nominale ed è approvata con i voti favorevoli espressi dalla maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. La richiesta è messa in discussione non prima di 3 (tre) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione al Presidente del Consiglio municipale.

Art. 50 – Attribuzioni delle Commissioni.

1. Alle Commissioni consiliari permanenti, nelle materie loro attribuite, compete di esprimere pareri, dopo compiuta istruttoria, su ciascuna proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio municipale.
2. I pareri delle Commissioni sono espressi entro il termine stabilito dal Regolamento interno del Municipio.
3. Decorso tale termine, senza che il parere sia stato espresso o senza che la Commissione abbia rappresentato ulteriori esigenze istruttorie, il Consiglio municipale può deliberare indipendentemente dall'acquisizione del parere, dando atto nel provvedimento deliberativo dell'avvenuto infruttuoso decorso del suddetto termine.
4. Nel caso di parere contrario, il Consiglio può deliberare motivando adeguatamente.

Art. 51 - Funzionamento delle Commissioni.

1. Le Commissioni sono convocate e presiedute dai loro Presidenti o, in caso di impedimento, dai Vicepresidenti. La convocazione è fatta almeno 24 (ventiquattro) ore prima con modalità elettronica; nell'avviso sono indicati, oltre al giorno e all'ora, anche gli argomenti da trattare.
2. Quando la questione da esaminare concerne materie di competenza di più Commissioni consiliari municipali, i Presidenti delle medesime possono convocarle in seduta comune.
3. Le riunioni delle Commissioni devono essere adeguatamente pubblicizzate e sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento interno del Municipio e comunque quando richiesto da esigenze di tutela della privacy. Sono valide con la partecipazione di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. Un Consigliere che non possa intervenire ad una seduta può

essere sostituito con altro dello stesso Gruppo, con le modalità individuate nel Regolamento interno del Municipio.

4. Le Commissioni decidono con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Una proposta di deliberazione che ottenga il voto favorevole di tutti i componenti della Commissione può essere rimessa al Consiglio municipale per l'approvazione senza dibattito, fatte salve le dichiarazioni di voto di un rappresentante per Gruppo.
5. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da personale assegnato al Municipio stesso. Il verbale, sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario, viene approvato nella seduta successiva a quella a cui si riferisce o, in relazione ai tempi tecnici occorrenti per la compilazione, in altra seduta.

SEZIONE QUARTA - LO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI MUNICIPALI

Art. 52 - Definizione di Amministratori municipali.

1. Per Amministratori municipali, ai soli fini del presente Regolamento, si intendono i Presidenti dei Municipi, i Consiglieri municipali, i Presidenti dei Consigli municipali e i componenti delle Giunte municipali.

Art. 53 - Doveri degli Amministratori.

1. Il comportamento degli Amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, le competenze e le responsabilità degli Amministratori e quelle proprie dei Dirigenti così come delineate dalla Legge e dallo Statuto comunale.
2. Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle proposte di deliberazione riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della proposta di deliberazione e specifici interessi degli Amministratori o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
3. I componenti la Giunta municipale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
4. Gli Amministratori debbono astenersi dal prendere parte, direttamente o indirettamente, in servizi, anche sostitutivi, esazioni di diritti, somministrazioni di appalti di opere, forniture e servizi di interesse del Municipio o di Enti o aziende soggetti al controllo o alla vigilanza del Municipio stesso.
5. Gli Amministratori sono tenuti al segreto in ordine alle notizie od informazioni di cui siano venuti a conoscenza per ragioni connesse al proprio mandato.
6. Gli Amministratori sono tenuti a partecipare alle sedute degli Organi di cui fanno parte ed a giustificare l'eventuale assenza.
7. Gli Amministratori che non intervengano a 3 (tre) sedute consecutive del rispettivo Organo collegiale, senza giustificato motivo, decadono dalla carica. A tal fine il Presidente dell'Organo collegiale di appartenenza invita formalmente l'Amministratore a far valere le cause giustificative nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla richiesta; trascorso tale

termine la pronuncia di decadenza è sottoposta alle determinazioni del competente Organo collegiale.

Art. 54 - Diritti degli Amministratori.

1. Gli Amministratori municipali godono nell'ambito del Municipio delle stesse prerogative spettanti agli Amministratori comunali nell'ambito del Comune, ove non ostino disposizioni di Legge e dello Statuto comunale.
2. Gli Amministratori municipali hanno diritto di ottenere dagli uffici notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. A tal fine si rivolgono direttamente al Dirigente del Municipio.
3. Il rilascio di copie di atti, non allegati alla proposta del provvedimento finale, è subordinato alla presentazione di apposita richiesta scritta ed avviene nei 5 (cinque) giorni successivi a quello dell'acquisizione della richiesta al protocollo dell'Ufficio preposto, salvo che si tratti di atti particolarmente complessi. In tale ultimo caso, il Responsabile del procedimento indica entro 5 (cinque) giorni i tempi in cui gli atti saranno messi a disposizione del richiedente.
4. Tutte le copie di atti sono rilasciate in carta libera, con esenzione di qualsiasi spesa, e con l'espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio delle funzioni connesse alla carica ricoperta.
5. I Consiglieri municipali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio di cui fanno parte.
Possono presentare agli Organi di governo del proprio Municipio interrogazioni, mozioni, ordini del giorno cui deve essere data risposta nei termini e con le modalità previsto nel Regolamento interno del Municipio. I Consiglieri possono, altresì, chiedere la convocazione del Consiglio municipale con le modalità previste nel precedente art. 27, comma 2.
6. Ai Consiglieri municipali è riconosciuto il diritto di presentare proposte di deliberazione nelle materie di competenza dell'Amministrazione comunale centrale, mediante sottoscrizione di apposita proposta di deliberazione da parte di almeno 15 (quindici) Consiglieri municipali.
7. I permessi, le aspettative e le licenze spettanti agli Amministratori municipali, lavoratori dipendenti pubblici e privati, sono disciplinate dalla Legge.
8. I Consiglieri municipali ricevono, per la partecipazione ai Consigli ed alle Commissioni consiliari municipali, un gettone di presenza il cui ammontare è fissato con deliberazione del Consiglio comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge. Al Presidente del Municipio, al Presidente del Consiglio di Municipio ed agli Assessori municipali è riconosciuta un'indennità il cui ammontare è fissato con deliberazione del Consiglio comunale, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalla Legge.

SEZIONE QUINTA – ORGANIZZAZIONE TECNICO – AMMINISTRATIVA DEI MUNICIPI.

Art. 55 – Organizzazione tecnico - amministrativa dei Municipi.

1. Alla Direzione di tutti gli Uffici e Servizi del Municipio è preposto un Direttore.

2. Il Direttore esercita le funzioni in conformità alla vigente normativa ed all'art. 71 dello Statuto comunale.
3. Il personale, assegnato i Municipi nei termini e con le modalità stabilite negli atti di organizzazione del Comune, risponde al Direttore del Municipio.
4. Le determinazioni dei Dirigenti, eccetto quelle soggette al visto di regolarità contabile, sono immediatamente esecutive, salva diversa prescrizione, e sono affisse all'Albo pretorio per 10 (dieci) giorni consecutivi ai soli fini conoscitivi.

TITOLO IV - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CENTRALE E MUNICIPALE E FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 56 - Informazioni tra Comune e Municipi.

1. L'Amministrazione comunale centrale assicura ai Municipi una costante informazione riguardo ai principali atti ed attività di loro interesse, prioritariamente tramite gli strumenti a disposizione dell'intero Ente. In tale ambito, ai Presidenti di Municipio sono inviati gli elenchi delle deliberazioni approvate dal Consiglio e dalla Giunta perché ne curino la trasmissione agli Assessori della Giunta municipale e Presidenti dei Gruppi consiliari.
2. I Municipi assicurano all'Amministrazione comunale centrale una costante informazione riguardo agli atti attuativi degli indirizzi e dei programmi approvati dagli Organi comunali centrali, nonché agli atti adottati nell'esercizio delle proprie funzioni e d'interesse dell'Amministrazione comunale centrale. A tal fine l'elenco delle deliberazioni degli Organi municipali è trasmesso al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale.
3. Allo scopo di agevolare l'accesso dei Municipi al sistema delle informazioni e dei dati, l'implementazione dei sistemi informativi comunali tiene conto delle articolazioni territoriali municipali.
4. Le Direzioni centrali comunali competenti assicurano ai Municipi flussi informativi relativi ai servizi erogati su base territoriale, la cui gestione non sia stata attribuita ai Municipi stessi. Le modalità e la periodicità delle comunicazioni, volte ad informare il Municipio sulle attività svolte ed i relativi risultati, sono concordate tra Direzione comunale centrale competente e Conferenza dei Presidenti di Municipio.

Art. 57 - La Conferenza permanente dei Presidenti di Municipio.

1. La Conferenza permanente dei Presidenti di Municipio, prevista dall'art. 104 dello Statuto comunale, costituisce l'organismo di raccordo delle attività dei Municipi e dell'Amministrazione comunale centrale e di partecipazione dei Municipi all'elaborazione dei principali atti programmatici di competenza dell'Amministrazione comunale centrale, nonché organo di iniziativa e consultazione del Sindaco, del Consiglio e della Giunta comunale.
2. In particolare, la Conferenza dei Presidenti di Municipio viene convocata per:
 - a. la revisione del numero e la conseguente articolazione territoriale dei Municipi e del Regolamento dei Municipi;

- b. la definizione delle politiche di governo suscettibili di incidere sulle funzioni attribuite ai Municipi (c.d. programmazione strategica: Piano Generale di Sviluppo e Documento Unico di Programmazione);
 - c. l'individuazione degli interventi territoriali per la definizione delle politiche cittadine per il benessere, la crescita e lo sviluppo della Comunità, sotto il profilo sociale, culturale, educativo, sportivo, del tempo libero ed economico, e delle relative risorse finanziarie comunali da dedicare nell'ambito del Bilancio previsionale;
 - d. l'elaborazione di criteri e parametri oggettivi per l'attribuzione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare ai Municipi, coerenti alle funzioni ai medesimi attribuite o delegate e rapportate alle risorse complessivamente disponibili, quale strumento di partecipazione alla predisposizione del Bilancio previsionale e del Programma del fabbisogno del personale. Tali criteri devono tener conto, per quanto possibile, delle caratteristiche territoriali, ambientali e socio economiche dei Municipi;
 - e. il bilancio partecipativo;
 - f. la definizione dei contenuti di Piani, Programmi e provvedimenti a contenuto generale (quali Piano di Governo del Territorio, strumenti di pianificazione attuativa e loro varianti; Programma delle Opere Pubbliche triennale e annuale e sue varianti; Piano di zona dei servizi sociali e sue varianti; Piani urbani del traffico e della mobilità e loro varianti; Piani di zonizzazione acustica e Piani di risanamento acustico e loro varianti; Piano dei Cimiteri; Piani interessanti il commercio; provvedimenti aventi natura regolamentare);
 - g. l'individuazione delle opere di urbanizzazione secondaria, di nuovi servizi e dotazioni territoriali e dei progetti di riqualificazione degli immobili e delle aree d'interesse municipale;
 - h. la verifica periodica dello stato di attuazione dei Piani e Programmi comunali e municipali;
 - i. la definizione delle linee guida e dei livelli standard minimi prestazionali dei servizi pubblici locali da garantire ai cittadini, l'individuazione dei relativi fabbisogni e delle relative priorità, con particolare riferimento al territorio dei singoli Municipi e la verifica dei risultati conseguiti;
 - j. la verifica dell'efficacia delle attività e dei servizi comunali di interesse municipale.
3. La Conferenza permanente dei Presidenti di Municipio è composta dai Presidenti dei Municipi, dal Sindaco, o da un Assessore comunale da questi delegato, che la presiede.
 4. La Conferenza permanente dei Presidenti di Municipio è convocata dal Sindaco almeno una volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta lo richiedano almeno 5 (cinque) Presidenti di Municipio. Le riunioni sono da ritenersi valide quando siano presenti il Sindaco, o l'Assessore da questi delegato, e la maggioranza dei Presidenti di Municipio.
 5. Il Sindaco, ove lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 5 (cinque) Presidenti, può invitare a partecipare alle sedute della Conferenza permanente dei Presidenti di Municipio gli Assessori comunali e municipali competenti relativamente alle questioni poste all'Ordine del giorno, nonché altri soggetti interni od esterno all'Amministrazione.
 6. Alle sedute della Conferenza permanente dei Presidenti di Municipio assiste, in qualità di Segretario verbalizzante, un Dirigente designato dal Sindaco.
 7. Le risultanze delle sedute della Conferenza permanente dei Presidenti di Municipio vengono trasmesse, a cura del Segretario della Conferenza, agli Organi competenti, che ne terranno conto in sede di istruttoria delle rispettive determinazioni.

8. Al fine di approfondire i temi da sottoporre alla Conferenza, i Presidenti di Municipio si raccordano preventivamente mediante apposite riunioni collegiali.
9. Le funzioni di iniziativa e consultazione dei Presidenti di Municipio nei confronti del Consiglio comunale sono esercitate conformemente alle norme vigenti per il Consiglio comunale medesimo.

Art. 58 – Programmazione degli interventi sul patrimonio immobiliare comunale.

1. I Municipi concorrono alla definizione degli indirizzi e delle scelte in merito agli interventi prioritari per la formazione del Programma triennale delle opere pubbliche e dell'Elenco annuale dei lavori previsti dalla normativa nazionale vigente.
2. A tal fine trasmettono all'Amministrazione comunale centrale, entro il 1° marzo di ogni anno, l'elenco delle opere e dei lavori che ritengono prioritari relativamente al patrimonio immobiliare comunale, per l'individuazione, da parte della competente Amministrazione centrale, delle progettazioni da eseguire entro il 30 giugno di ogni anno. Le progettazioni sono propedeutiche alla proposta di Programma triennale delle opere pubbliche e dell'Elenco annuale dei lavori che il Responsabile della programmazione presenta alla Giunta comunale entro il 30 settembre di ogni anno. La Giunta comunale, qualora intenda discostarsi dalle indicazioni dei Municipi, motiverà espressamente.
3. L'Assessore comunale con delega in materia di Lavori pubblici relaziona, con cadenza semestrale, alla Conferenza dei Presidenti di Municipio ed ai singoli Municipi in merito all'andamento delle attività pianificate relative alla realizzazione delle opere e dei lavori pubblici.
4. Ciascun Municipio definisce, altresì, per il proprio territorio, in raccordo con gli Uffici tecnici comunali centrali, gli indirizzi per la programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria da eseguirsi sugli edifici di edilizia scolastica e socio-assistenziale mediante gli appalti dedicati ai singoli Municipi.

Art. 59 – Funzioni municipali di proposta.

1. I Municipi, in rappresentanza della comunità di riferimento, esercitano una funzione di promozione dell'attività dell'Amministrazione comunale centrale finalizzata all'individuazione e all'attuazione di azioni a sostegno dei bisogni locali.
2. A tal fine i Municipi possono rivolgere istanze agli Organi comunali per chiedere o sollecitare l'adozione di provvedimenti su oggetti di interesse dei Municipi stessi. L'Organo comunale centrale competente si esprime entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento dell'istanza, dandone comunicazione al Municipio richiedente.

TITOLO V – DOTAZIONI FINANZIARIE DEI MUNICIPI

Art. 60 - Determinazione delle dotazioni annue dei Municipi.

1. Nell'ambito delle risorse finanziarie complessivamente a disposizione del Comune di Milano, le dotazioni finanziarie annue di ogni Municipio sono definite mediante un processo di programmazione e controllo coerente con le previsioni di Legge e del Regolamento comunale di contabilità.

2. La programmazione, il coordinamento ed il controllo della gestione finanziaria del Comune di Milano avviene attraverso:
 - a. la rilevazione, ad opera della Direzione comunale centrale competente al coordinamento dei Municipi, dei fabbisogni finanziari dei Municipi medesimi per la gestione delle funzioni e dei servizi attribuiti o delegati, e relativa analisi nella Conferenza dei Presidenti di Municipio alla luce dei criteri e parametri oggettivi di cui al precedente articolo 57 comma 2 lettera e.;
 - b. sulla base dell'analisi effettuata al punto a., predisposizione da parte di ciascun Municipio di un documento di programmazione e previsione annuale e triennale, trasmesso alla Giunta comunale ed al Responsabile dei Servizi Finanziari. Le previsioni di bilancio sui capitoli di spesa che finanziano progetti tra più Municipi sono concordati in seno alla Conferenza dei Presidenti;
 - c. sulla base dell'analisi effettuata al punto a. e del documento di cui al punto b., comunicazione della Giunta comunale ai Municipi della proposta di risorse da assegnarsi con il bilancio di previsione, con l'indicazione delle spese vincolate; al termine di ciascun esercizio, rendicontazione del Municipio sul consuntivo annuo municipale integrata dalla relazione esplicativa del Direttore del Municipio.
3. Con il provvedimento di attribuzione o delega di nuove ed ulteriori funzioni ai Municipi, vengono contestualmente assegnati la relativa dotazione finanziaria e, se necessario, l'organico per espletare le nuove funzioni.
4. I Municipi, nel corso dell'esercizio finanziario, sono tenuti all'osservanza degli adempimenti contabili, quali, a titolo esemplificativo, le variazioni di Bilancio e la salvaguardia degli equilibri di Bilancio, ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
5. Nel corso dell'esercizio finanziario e nell'ambito delle funzioni proprie o delegate, il Municipio, in coerenza con le disposizioni e le competenze previste dalle Leggi e dal Regolamento comunale di contabilità, può determinare storni nell'ambito degli stanziamenti di uscita di sua competenza o proporre variazioni di bilancio all'Assessore comunale competente, per la successiva proposta alla Giunta o al Consiglio comunale.

Art. 61 - Entrate di competenza dei Municipi.

1. È attribuita ai Municipi, nell'ambito delle previsioni normative e regolamentari dell'Ente, la responsabilità e la gestione degli introiti derivanti dalle concessioni temporanee di aree per orti e di locali municipali (spazi multiuso) nonché degli introiti derivanti da sponsorizzazioni per eventi o attività organizzate dai Municipi. Tali introiti sono destinati a finanziare iniziative e progetti di competenza territoriale.

TITOLO VI - INFORMAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE.

Art. 62 - Sportello informativo multifunzionale.

1. Presso ogni Municipio è istituito uno Sportello Informativo con le seguenti funzioni:
 - a. fornire le informazioni concernenti i servizi e le materie di competenza municipale;
 - b. assistere i cittadini anche nell'accesso alle informazioni relative ai servizi territoriali afferenti all'Amministrazione centrale;

- c. promuovere la diffusione attiva di informazioni su processi ed atti decisionali significativi dell'Amministrazione municipale e centrale;
- d. ricevere, orientare e indirizzare le proposte, le richieste, le iniziative, le segnalazioni e i reclami inerenti le funzioni municipali;
- e. informazioni di primo livello in materia di entrate e lotta all'evasione fiscale.

Art. 63 - Accesso agli atti.

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, presso ciascun Municipio è istituito lo Sportello di accesso ai documenti amministrativi.
2. Il diritto di informazione e di accesso è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nonché alle associazioni di promozione sociale, in relazione al perseguimento degli scopi statutari.
3. Lo Sportello di cui al precedente primo comma del presente articolo fornisce anche le informazioni relative all'esercizio dei diritti di accesso civico.

Art. 64 – Istanze e petizioni.

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare al Municipio istanze e petizioni, ai sensi dell'articolo 105 dello Statuto comunale, per chiedere provvedimenti amministrativi od esporre comuni necessità a tutela di interessi pubblici, collettivi o diffusi, su questioni di specifica competenza del Municipio medesimo. L'istanza o la petizione dovrà indicare il nominativo di un cittadino incaricato di ricevere le comunicazioni relative al procedimento di istruzione dell'istanza o della petizione.
2. Alle istanze o petizioni sottoscritte da almeno 250 (duecentocinquanta) cittadini, come indicati al precedente comma 1, viene data risposta scritta e motivata dal Presidente del Municipio entro 45 (quarantacinque) giorni dalla loro presentazione. Le suddette istanze o petizioni, con le relative risposte, sono pubblicate all'Albo Pretorio e trasmesse al Presidente del Consiglio di Municipio per l'inoltro alla Commissione consiliare municipale competente.

Art. 65 – Proposte di deliberazione di iniziativa popolare.

1. Ove non diversamente disposto dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento, al procedimento per la presentazione delle proposte di deliberazione municipale di iniziativa popolare si applicano le disposizioni, per quanto compatibili, del Titolo I del Regolamento comunale per l'attuazione dei diritti di partecipazione popolare.
2. I soggetti indicati all'art. 4 del citato Regolamento comunale, residenti nel Municipio, possono presentare proposte di deliberazione di iniziativa popolare su questioni di specifica competenza del Municipio, ai sensi dell'art. 106 dello Statuto comunale.
3. La proposta deve essere presentata agli Uffici del Municipio, che curano tutti i rapporti e le comunicazioni con i soggetti interessati, per la durata dell'intero procedimento.
4. Per l'inoltro della proposta al Collegio dei Garanti sono necessarie almeno 500 (cinquecento) firme autenticate di cittadini residenti nel Municipio.

Art. 66 – Consulte municipali.

1. Il Municipio può istituire Consulte municipali per ambiti e materie di specifica competenza del Municipio medesimo. Le Consulte collaborano con il Municipio nel rispetto degli indirizzi da questo fissati.
2. Il Municipio disciplina con proprio Regolamento la composizione, l'organizzazione e l'attività delle Consulte, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 16 dello Statuto comunale e dall'art. 29 del Regolamento comunale per l'attuazione dei diritti di partecipazione popolare.
3. La partecipazione alle attività delle Consulte è gratuita.

Art. 67 – Referendum municipali.

1. Per quanto non diversamente disposto dal presente Regolamento, per l'attuazione nei Municipi degli istituti referendari previsti dallo Statuto comunale si applicano le disposizioni dello Statuto medesimo e del Regolamento comunale per l'attuazione dei diritti di partecipazione popolare, per quanto compatibili.
2. Ai fini della verifica di ammissibilità prevista dall'art. 21, comma 3 dello Statuto comunale, la richiesta di referendum deve essere corredata di almeno 500 (cinquecento) firme dei soggetti individuati nell'art. 12 del citato Regolamento, residenti nel Municipio.
3. La richiesta di referendum deve essere presentata agli Uffici del Municipio, che curano tutti i rapporti e le comunicazioni con le Strutture comunali centrali e con i soggetti interessati, per la durata dell'intero procedimento. Tutte le suddette comunicazioni sono estese alla Direzione competente in materia di Decentramento territoriale e al Direttore del Municipio.
4. Nel caso di Referendum inerenti due o più Municipi, il numero di firme necessarie, previste dall'art.12 dello Statuto comunale, deve essere suddiviso in eguale misura tra i Municipi interessati.
5. Il referendum municipale è indetto dal Sindaco.

Art. 68 - Relazioni con il territorio.

1. Il Municipio, per la raccolta delle esigenze territoriali, la programmazione e progettazione, il monitoraggio e controllo delle azioni, degli interventi e dei servizi al medesimo attribuiti dal presente Regolamento o ad esso delegati, può istituire dei "tavoli territoriali" composti da rappresentanti del Municipio stesso, rappresentanti di Enti, Associazioni, altri soggetti, pubblici e privati nonché rappresentanti dell'Amministrazione comunale centrale. Anche l'Amministrazione comunale centrale può chiederne l'istituzione, per un raccordo con le strategie ed azioni del livello comunale.
2. I "tavoli territoriali" hanno la funzione di agevolare il confronto e la raccolta di contributi coordinati tra i partecipanti, con la finalità di assicurare offerte di servizi integrati ai cittadini. La loro durata è commisurata all'obiettivo concordato tra i soggetti partecipanti.

Art. 69 – Norma di rinvio.

1. Ai fini dell'applicazione degli istituti disciplinati nel presente Titolo, per quanto nel medesimo non diversamente disposto, per cittadini si intendono i cittadini, singoli o

associati, che abbiano compiuto 16 (sedici) anni, residenti nel Municipio o che abbiano un rapporto continuativo con il territorio municipale per ragioni di studio, lavoro o domicilio.

2. Per quanto non previsto nello Statuto comunale, nel presente Regolamento e nel Regolamento interno del Municipio, agli istituti di cui al presente Titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista nel Regolamento comunale per l'attuazione dei diritti di partecipazione popolare.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 70 – L'Osservatorio sulle Municipalità.

1. È istituito l'Osservatorio sulle Municipalità con lo scopo di:
 - a. sovrintendere al processo di attuazione del decentramento amministrativo, verificandone il livello di attuazione e proponendo modifiche e integrazioni al presente Regolamento;
 - b. formulare proposte per la soluzione di eventuali difficoltà interpretative od applicative riscontrate in fase di prima applicazione del presente Regolamento;
 - c. individuare nuove funzioni da attribuire ai Municipi, nella prospettiva di ulteriore implementazione della loro autonomia.
2. L'Osservatorio sulle Municipalità è costituito con atto del Sindaco e ne fanno parte:
 - il Sindaco, o suo delegato, che lo presiede;
 - n. 3 (tre) Presidenti di Municipio, di cui almeno uno appartenente ad una coalizione alternativa a quella che ha espresso il Sindaco in carica, se presente, designati dalla Conferenza dei Presidenti dei Municipi con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti;
 - n. 3 (tre) Consiglieri comunali, di cui uno di minoranza, designati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari del Comune di Milano con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti;
 - il Segretario Generale del Comune di Milano o suo delegato;
 - il Direttore Generale del Comune di Milano o suo delegato;
 - i Dirigenti apicali del Comune di Milano preposti alla gestione del Bilancio comunale, delle Risorse Umane e del Decentramento, nonché il Dirigente apicale competente nella materia di volta in volta oggetto di esame da parte dell'Osservatorio, o loro delegati.
3. Il Presidente, ove lo ritenga necessario, può invitare a partecipare alle riunioni dell'Osservatorio sulle Municipalità gli Assessori comunali e municipali, nonché altri soggetti interni od esterni all'Amministrazione.
4. L'Osservatorio sulle Municipalità svolge i propri lavori collegialmente; con cadenza almeno trimestrale, gli esiti delle attività condotte, con le relative proposte, sono rimessi al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale per le valutazioni di competenza. Ove ritenuto necessario, possono essere organizzate sessioni di lavoro per sottogruppi, con compiti istruttori, ai fini dell'approfondimento di specifiche tematiche.
5. L'Osservatorio è convocato dal Sindaco ogni volta in cui lo ritenga necessario o qualora ne

facciano richiesta almeno 5 (cinque) componenti di designazione politica.

6. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sulle Municipalità sono svolte da un Dirigente designato dal Sindaco.
7. Per lo svolgimento dei compiti individuati al precedente comma 1, lettera c., del presente articolo, l'Osservatorio sulle Municipalità svolge sessioni di lavoro specifiche.
8. Entro 2 (due) mesi dalla sua costituzione, l'Osservatorio sulle Municipalità deve predisporre un Programma di attività di durata almeno biennale e articolato per fasi temporali. Per ciascuna fase devono essere individuate le funzioni oggetto di valutazione ai fini della loro eventuale implementazione o nuova attribuzione ai Municipi da determinarsi, da parte dei competenti Organi comunali, sulla base degli esiti delle necessarie propedeutiche analisi del contesto di riferimento, organizzative, economico – finanziarie e gestionali. Le suddette funzioni devono essere individuate negli ambiti definiti dall'art. 102, comma 2, dello Statuto, dando priorità alle seguenti:
 - servizi territoriali di ambito sociale;
 - istituzione della Casa comunale presso ciascun Municipi ai fini previsti dal Codice di procedura civile;
 - consulenza tributaria, da intendersi come delocalizzazione dell'attività di front-office dell'unica Direzione Entrate dell'Amministrazione comunale.
9. L'Osservatorio sulle Municipalità deve predisporre, con cadenza trimestrale, una relazione in merito allo stato di attuazione del Programma di attività di cui al precedente comma, evidenziando le eventuali criticità riscontrate e le misure individuate per il loro positivo superamento.
10. Il Programma delle attività, le relazioni trimestrali e gli esiti delle analisi svolte devono essere trasmessi ai fini dell'assunzione delle decisioni di competenza ai soggetti indicati nel precedente comma 4, nonché ai Presidenti dei Municipi.

Art. 71 - Entrata in vigore ed ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del medesimo e si applica a decorrere dalla prima tornata elettorale amministrativa utile per l'elezione degli Organi dei Municipi. A decorrere dallo stesso giorno è abrogato il Regolamento del Decentramento Territoriale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 13 marzo 1997, oggetto di successive modificazioni.